

CONSORZIO C.A.S.A.

(Consorzio attività socio-assistenziali)

STATUTO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Gattinara
n. 113 del 29.10.1996
aggiornato con le modifiche apportate con la deliberazione
dell'Assemblea Consortile
n. 17 del 17.11.1999
dell'Assemblea Consortile
n. 19 del 28.12.2005)
dell'Assemblea Consortile
n. 2 del 27.02.2007)

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

STATUTO

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II: ORGANI DEL CONSORZIO

Capo I: L'Assemblea
Capo II: Il Consiglio di Amministrazione
Capo III: Il Presidente
Capo IV: Il Direttore
Capo V : Il Revisore

Titolo III: PERSONALE

Titolo IV: CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo V: RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Titolo VI: PARTECIPAZIONE

Titolo VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Costituzione del consorzio)

1. E' costituito il Consorzio denominato: "Consorzio per l'Attività Socio-Assistenziale" siglabile "C.A.S.A." tra i Comuni di Gattinara, Ghislarengo, Grignasco, Lenta, Lozzolo, Romagnano Sesia, Sostegno, Roasio, Serravalle Sesia.

ART. 2

(Natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali di cui all'art. 1 dotato di personalità giuridica.

ART. 3

(Sede del Consorzio)

1. Il Consorzio ha sede legale in Gattinara.
2. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un logotipo o logo ed occorrendo, il cambiamento della sede.

ART. 4

(Scopo del Consorzio)

1. Il Consorzio esercita le funzioni e gestisce i servizi sottoindicati, previsti dalla Legge Regionale n. 62/1995.
2. A) Attività per la tutela materno infantile e dell'età evolutiva;
B) Attività a rilievo sanitario relativa agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti;
C) Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare tali interventi si svolgono sotto forma di:
 - a) assistenza economica
 - b) assistenza domiciliare
 - c) assistenza socio-educativa territoriale
 - d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 legge n° 104/1992 con particolare riferimento alla promozione dell' intervento lavorativo
 - e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare
 - f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
 - g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali

- h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali
 - i) altri interventi di cui all'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- D) Le funzioni amministrative delegate dalla Regione relative a:
- a) vigilanza e controllo sugli organi delle I.P.A.B. nei limiti di cui alla legislazione statale vigente;
 - b) nomina, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, dei membri dei Consigli di Amministrazione delle I.P.A.B. già di competenza regionale;
 - c) dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla Legge;
 - d) rilascio, modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. n. 62/1995 nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano Regionale;
 - e) vigilanza, verifica e controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali;
 - f) rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia;
 - g) organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal P.S.S.R., relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.
- E) Le funzioni amministrative subdelegate dalla Regione (art. 38) relative al controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977 le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione.
- F) Interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario (art. 22, 3° c.).
- G) Il Consorzio può gestire ogni altra attività socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emergenza sociale secondo le modalità definite da progetti-obiettivo individuati dal Piano Regionale.

3. Le sopracitate attività sono finanziate proporzionalmente alla quota di partecipazione degli Enti Locali consorziati ai sensi del successivo art. 42.

ART. 5
(Servizi aggiuntivi)

1. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi.
2. I relativi oneri sono a totale carico degli enti richiedenti.
3. I servizi aggiuntivi possono essere erogati anche a favore di altri Comuni gestori delle attività socio-assistenziali in modo diretto o indiretto, ferme restando le modalità di finanziamento di cui al precedente comma.

ART.6
(Durata, scioglimento, recesso, ammissione di nuovi Enti)

1. La durata del Consorzio, lo scioglimento, il recesso e l'ammissione di nuovi Enti sono disciplinati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione.

ART.7
(Adozione e modifica dello statuto)

1. Lo statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari ed il regime contabile, gli obblighi e le garanzie, l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili, la responsabilità in assemblea dei rappresentanti degli Enti sono approvate dai Consigli degli Enti Consorziati con le modalità di cui al 1° comma, su proposta adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.
3. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

Titolo II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8 (Gli organi)

1. Sono organi del consorzio:
 - a) l'Assemblea Consortile
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Direttore
 - e) il Revisore.

CAPO I

L'assemblea

ART. 9 (Composizione)

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato avente carica di Assessore o Consigliere.
2. La delega è conferita di volta in volta per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei Componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.
4. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.

ART. 10 (Competenze)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio, volto al conseguimento dei compiti statutari.
Per l'esercizio dei suoi compiti l'Assemblea può istituire apposite Commissioni di lavoro.
2. L'Assemblea:
 - a) nomina il Presidente e il Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile;
 - b) elegge tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
 - d) nomina il Revisore;

- e) determina le indennità spettanti agli Amministratori e al Revisore;
- f) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma, lettera n), della Legge 142/1990, così come modificata dalla L. n. 81/1993.

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto;
- b) le assunzioni di spese vincolanti il Bilancio per oltre tre anni e l'assunzione di mutui;
- c) il regolamento del Servizio e gli altri regolamenti previsti dallo statuto;
- d) la pianta organica e l'ordinamento degli uffici;
- e) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile, gli acquisti e le alienazioni di immobili, i contratti che implicano la costituzione di ipoteche, servitù e prestiti obbligazionari;
- f) le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, e le convenzioni per l'affidamento di attività o servizi socio-assistenziali, nonché tutte quelle previste dallo statuto all'art. 44, 1°, 2° e 3° comma.

4. L'Assemblea accetta nuove adesioni, ne determina le condizioni, predispone le relative modifiche allo Statuto e alla Convenzione che dovranno essere approvate dagli Enti consorziati.

Prende altresì atto del recesso degli Enti che ne hanno fatto richiesta e predispone la proposta di revisione della Convenzione e dello Statuto agli Enti consorziati per la relativa approvazione.

Propone inoltre ai Comuni consorziati lo scioglimento del Consorzio.

5. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello statuto di cui all'art. 7, 3° comma.

6. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e vengono trasmessi agli Enti Consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 10 della convenzione.

ART. 11 **(Funzionamento)**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'Ordine del Giorno.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai membri dell'assemblea almeno:
 - cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie;
 - tre giorni prima della seduta nelle sessioni straordinarie;
 - 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo delle pubblicazioni della sede consortile e affisso agli Albi Pretori dei Comuni consorziati.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo e negli altri casi previsti dallo statuto.
5. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta scritta di soci che rappresentino almeno un terzo dei componenti l'Assemblea oppure almeno un terzo delle quote di partecipazione (nel qual caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza) o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione e dei Componenti dell'Assemblea.
7. In caso di seduta deserta l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative e dei componenti dell'Assemblea.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni, riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
9. Le Commissioni istituite dall'Assemblea stabiliscono propri tempi e modalità di convocazione.

ART. 12
(Deliberazioni)

1. Per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo, alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione e dei Componenti dell'Assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da quest'ultima svolta.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente sottoscrive.

ART. 13

(Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti l'Assemblea consortile possono essere concesse le indennità di presenza ai sensi della Legge n. 816/1985 e successive modifiche, con apposita deliberazione annuale adottata dalla Assemblea contestualmente alla approvazione del Bilancio.

ART. 14

(Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea tra i propri componenti:
 - nella prima seduta dell'Assemblea Consortile in sede di costituzione del Consorzio
 - nella prima seduta dell'Assemblea Consortile successiva alla avvenuta decadenza del Presidente in carica.L'elezione del Presidente deve essere effettuata in sede di prima convocazione, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti l'Assemblea.
Qualora in una successiva tornata di votazioni, da espletare nella stessa riunione non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, sempre da effettuare nella stessa seduta, sarà sufficiente la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza presenti.
2. Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal Vice Presidente, eletto anche in seduta diversa da quella di elezione del Presidente, con maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza presenti.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica dalla loro elezione fino alla scadenza del loro mandato amministrativo comunale.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea possono essere dichiarati decaduti durante il loro mandato amministrativo con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno la metà dei componenti l'Assemblea e che venga approvata con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione e dei componenti.

ART. 15

(Attribuzione del Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti Consorziati;
 - b) promuove, stimola e favorisce il lavoro delle Commissioni istituite dall'Assemblea;
 - c) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - d) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - e) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non vi ottemperi, secondo la previsione dell'art. 36, comma 5, della Legge n. 142;

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 16

(Composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quadriennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di tre consiglieri, compreso il Presidente, esterni all'assemblea.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa.
3. Le proposte contenenti i nominativi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di n.2 Consiglieri, sottoscritte da almeno tre componenti l'Assemblea, dovranno essere depositate presso la segreteria del Consorzio almeno 10 giorni

prima della data fissata per la prima adunanza della Assemblea in cui verrà presentata la proposta di nomina, debitamente corredata dai curricula di ciascun candidato.

4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a votazione palese con maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei Componenti dell'Assemblea, sulla base di proposte contenenti i nomi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.
5. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
7. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

ART. 17 (Revoca)

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno i due quinti dei componenti dell'Assemblea e approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti.
2. Nella stessa seduta e sempre che l'ordine del giorno lo preveda espressamente, l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità previste all'art. 16 con eccezione delle proposte contenenti i nominativi dei candidati che potranno essere presentate al Presidente dell'Assemblea, sottoscritte da almeno tre componenti ad avvenuta votazione di revoca del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 (Decadenza)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal mandato.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio, previa contestazione all'interessato.

ART. 19
(Competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 5 e 5 bis, della Legge 142/90.
3. Propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 10, 3° comma.
Ad esso compete altresì:
 - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuibili ad altri organi;
 - b) approvare provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale;
 - c) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonchè ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - d) approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
 - e) negoziare con l'A.S.R. competente gli accordi per la gestione delle attività a rilievo sanitario;
 - f) adottare, in caso d'urgenza, deliberazioni di variazioni di bilancio o storni ai fondi, da trasmettere, ove necessario, al controllo entro cinque giorni dall'adozione ai sensi del 6° comma dell'art. 46 della Legge 142/1990 e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi alla adozione, ai sensi del successivo art. 32.
4. Adotta inoltre tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
5. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

ART. 20
(Funzionamento)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 2 componenti o del direttore.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21

(Indennità e rimborso spese)

1. Agli amministratori dell'organo esecutivo possono essere concesse le indennità di carica e di presenza con apposita deliberazione annuale dell'Assemblea Consorziale. Resta comunque a carico del Consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopralluoghi disposti o dall'Assemblea Consorziale o dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio spetta, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla legge dello Stato.

CAPO III

Il Presidente

ART. 22

(Competenze)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
4. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio; ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto, obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
6. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di firma relativamente agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previsti dallo Statuto.

ART. 23
(Rimozione e sospensione)

1. Il Presidente del Consorzio può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 40 della legge 142/1990.

CAPO IV

Il Direttore

ART. 24
(Nomina)

1. Il Direttore, salvo quanto previsto all'art. 51, è nominato, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, in seguito a pubblico concorso, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Sempre fatte salve le previsioni di cui all'art. 51, il posto di Direttore può essere coperto mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dal Regolamento Organico del Consorzio.
3. In tal caso la sua nomina dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi dei componenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni vicarie competono al Funzionario di livello apicale con maggiore anzianità di servizio.

ART. 25
(Competenze)

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a) esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione
 - c) esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990
 - d) dirige il personale

- e) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi
 - f) presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale e stipula i contratti
 - g) firma, unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario, gli ordinativi di incasso e di pagamento
 - h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Assemblea o del Presidente del Consorzio.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
 4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 26
(Incompatibilità e responsabilità)

1. Ai sensi dell'art.58 del Decreto Legislativo n. 29/1993, a tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti Locali associati.
3. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO V

Il revisore

ART. 27
(Nomina e revoca)

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei componenti e scelto fra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico.

4. Al revisore spetta il compenso stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
(Competenze)

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al revisore nei termini di cui al precedente art. 11, 2° comma.
3. Il revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO III

PERSONALE

ART.29
(Ordinamento degli uffici)

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione approva la pianta organica del Consorzio e l'ordinamento degli uffici in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti associati, mediante incarico e previo consenso delle Amministrazioni interessate.
4. In caso di necessità il Consorzio può altresì avvalersi di operatori messi a disposizione da terzi previa sottoscrizione di contratti perfezionati con le modalità previste dalla Legge.

ART. 30
(Il Segretario)

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere svolte a nomina dell'Assemblea da un Segretario Comunale di uno degli Enti facenti parte del Consorzio o da un dipendente di ruolo del Consorzio in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/1990, roga i contratti dell'Ente.
3. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consorzio le funzioni vicarie competono ad altro Segretario Comunale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli delle Amministrazioni aderenti sempre che la durata dell'assenza non sia superiore a 45 gg consecutivi. In caso contrario si dovrà provvedere alla sostituzione del Segretario con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso sia nominato Segretario del Consorzio un Segretario Comunale, il compenso spettante sarà determinato dall'Assemblea.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 31

(Principi generali)

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi, interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 39, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

ART. 32

(Bilancio di previsione annuale)

1. L'esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
3. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n° 77/1995, non può presentare un disavanzo.
4. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 55 della legge 142/1990.
5. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.

ART. 33
(Informazione)

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 142/1990 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonchè degli allegati.
2. Sarà cura del Consorzio pubblicare apposito avviso della avvenuta approvazione del Bilancio all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio e all'Albo Pretorio dei Comuni consorziati.

ART. 34
(Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi

di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio.

ART. 35
(Bilancio pluriennale)

1. Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 32, escluso quello dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 36
(Relazione previsionale e programmatica)

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 37
(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia,

l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 38
(Rendiconto)

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 57, 5° comma, della legge 142/1990.
4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

ART. 39
(Provvedimenti di riequilibrio del bilancio)

1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

ART. 40
(Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 41
(Mezzi finanziari)

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti Pubblici ed altre entrate.

ART. 42
(Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati)

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla Tesoreria del Consorzio con le modalità previste in convenzione.

ART. 43
(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento delle formalità previste dalla Legge il servizio viene affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 44
(Convenzioni e contratti)

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria di riferimento, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'erogazione di servizi ad Enti Locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali Enti e nei limiti previsti dal precedente art. 5.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 45
(Responsabilità)

1. Agli amministratori, al direttore, al revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 46
(Controllo e vigilanza)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall'art. 49 della legge 142/1990.

ART. 47

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio. Contestualmente ne è trasmesso l'elenco ai Comuni consorziati.
2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
3. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 47 della legge 142/1990.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

ART. 48

(Partecipazione, informazione e diritto di accesso)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 142/1990 e 241/1990.
2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
3. Il Consorzio si impegna ad assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta.
4. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 142/1990 e dalla legge 241/1990.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

(Funzione normativa)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di

competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni. Sono ripubblicati per la durata di 15 giorni.

I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 50

(Disciplina per la fase costituente)

1. Entro venti giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco dell'Ente che partecipa con la maggiore quota provvede a convocare e a presiedere la prima seduta dell'Assemblea, con l'assistenza del Segretario dello stesso Ente.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione.
Procede inoltre alla nomina del Segretario.
L'Assemblea provvede altresì, in deroga alle modalità previste dall'art. 24, alla nomina del Direttore.

ART. 51

(Successione e disciplina transitoria)

1. Il Consorzio fa propria la pianta organica funzionale del Servizio Socio-Assistenziale ex U.S.S.L. n. 50 ed il personale della stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali, nonché il personale messo a disposizione dai Comuni consorziati alla data del 31/12/1996, che mantiene la qualifica funzionale pregressa, in atto presso gli Enti Locali di provenienza.
2. Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo alla A.S.R. - U.S.L. n. 11 Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n. 50.
3. Il Consorzio, con la sottoscrizione della Convenzione, subentra alla A.S.R. - U.S.L. n. 11 Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n. 50 a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.
4. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dall'A.S.R. - U.S.L. n. 11 o quelle del Comune sede del Consorzio.
5. Sino ad avvenuto espletamento degli atti di nomina del Direttore previsti dall'art. 24, il Responsabile - Coordinatore del Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n. 50 che alla data del 31/12/1994 già rivestiva qualifica dirigenziale, assume, ai sensi del 3° comma dell'art.

43 della L.R. 62/95, la funzione di Direttore socio-assistenziale, mantenendo la posizione funzionale pregressa.

ART. 52
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.